

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Lazio – Latina, 23 febbraio 1993, n. 196.

L'incarico di componente di seggio elettorale non dà luogo ad un rapporto di pubblico impiego e pertanto non è possibile riconoscere allo scrutatore infortunatosi l'equo indennizzo. La posizione del danneggiato andrà fatta valere innanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Omissis.

Fatto. Con ricorso notificato ... , la ... impugna il silenzio-rifiuto opposto dal Ministero dell'interno all'istanza di liquidazione di equo indennizzo formalizzata con diffida notificata il ...

Premesso di essere stata nominata scrutatrice in occasione delle votazioni del ... per il rinnovo del Parlamento europeo, di essere caduta, nell'esercizio delle funzioni, riportando lesioni all'apparato muscolare del braccio destro, di avere chiesto la concessione dell'equo indennizzo con raccomandata del ... e successiva diffida notificata il ... senza che il Ministero dell'interno adottasse alcun provvedimento, l'istante chiede che sia dichiarata l'illegittimità del silenzio con contestuale ordine all'Amministrazione di attivare la procedura per la concessione dell'equo indennizzo, deducendo la violazione degli articoli 32, 35, 53-55 del D.P.R. 686/1957.

Omissis.

Sul duplice presupposto di un infortunio occorso durante l'esercizio delle funzioni di scrutatrice in occasione delle votazioni del ... per il rinnovo del Parlamento europeo e della configurabilità (implicita) di un rapporto di pubblico impiego, la ricorrente si duole del silenzio-rifiuto opposto, dal Ministero dell'interno, alla sua istanza tendente ad ottenere l'equo indennizzo in applicazione dell'art. 68 T.U. n. 3/1957 e norme di attuazione.

Senonché, deve escludersi che l'incarico di componente di seggio elettorale dia luogo ad un rapporto di pubblico impiego, trattandosi di vicenda in cui il privato diviene temporaneamente titolare onorario di ufficio pubblico e assume la veste di pubblico ufficiale in ragione delle funzioni che è chiamato a svolgere, senza, però, che si possa configurare una qualche forma di dipendenza organica dall'Amministrazione.

Se così è, la ricorrente fa valere, evidentemente posizioni di diritto soggettivo (risarcimento danni) la cui cognizione è devoluta all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Ma anche volendo prescindere da tale profilo, l'inammissibilità deve essere comunque rilevata, da un lato, in relazione alla inconfigurabilità di un obbligo di provvedere da parte dell'Amministrazione dal momento che non esiste un rapporto d'impiego che legittimi la richiesta di equo indennizzo; dall'altro, in relazione alla circostanza che il Ministero dell'interno ha respinto l'istanza della ricorrente con nota del ..., non impugnata, onde non sussiste l'asserito silenzio-rifiuto.

Omissis.